

## ALLEGATO

### Art. 14 - AMMISSIONE E CRITERI GENERALI DI PRIORITA'

1. L'ammissione alla Scuola per l'Infanzia, nel caso fosse necessario approvare una graduatoria ai sensi di quanto previsto dall' art. 13, è garantita secondo criteri di priorità che tengono conto delle esigenze del bambino e della necessità economico-sociale della famiglia.

2. In ogni caso verranno inseriti al vertice della graduatoria senza l'attribuzione di un punteggio i bambini con handicap documentato o i bambini che vivono in un particolare stato di disagio per mancanza d'assistenza nell'ambito familiare a causa di gravi ed eccezionali condizioni socio-economiche della famiglia o per altri gravi ed eccezionali motivi certificati dai servizi sociali del Comune.

3. Ai fini dell' attribuzione del punteggio si tiene conto dei seguenti criteri:

- a) Bambini con un solo genitore: punti 6 se lavora ; punti 5 se è studente o lavoratore "part-time" o "stagionale", punti 4 se non è occupato;
- b) Bambini con entrambi i genitori che lavorano: punti 4;
- c) Bambini di cui un genitore lavora e l'altro studia o entrambi studiano: punti 3
- d) Bambini di cui un genitore lavora e l'altro ha un rapporto di lavoro "part-time" o "stagionale": punti 3
- e) Bambini con un solo genitore che lavora e l'altro non è occupato: punti 2;
- f) Bambini con entrambi i genitori che hanno un rapporto di lavoro "part-time" o "stagionale": punti 2
- g) Bambini con entrambi i genitori che non lavorano: punti 1 salvo che venga accertata la fattispecie prevista dal secondo comma del presente articolo (ammissione diretta per casi sociali certificati dal Servizio Politiche sociali).
- h) Presenza nel nucleo familiare di altri figli minori a carico: punto 1 per figlio;
- i) Presenza nel nucleo familiare di altri figli portatori di handicap: punti 2 per figlio;
- j) Genitori che accudiscono familiari conviventi non autosufficienti, come da idonea certificazione dell' ULSS competente: punti 3
- k) Per inserimento del bambino nella graduatoria dell' anno scolastico precedente: punti 1,5;
- l) Presenza nel nucleo familiare di altri parenti in linea retta in pensione o comunque non occupati, purché autosufficienti : punti -1;
- m) ISEE superiore ad € 50.000,00: punti - 2
- n) Mancata presentazione certificazione ISEE: punti - 3:

4. I punteggi di cui ai punti dalla lettera a) alle lettera g) non sono cumulabili e rappresentano delle distinte fattispecie alle quali viene attribuito un diverso punteggio.

5. I punteggi di cui ai punti h) , i), j) non sono cumulabili per lo stesso figlio;

6. Il punteggio di cui al punto k) non verrà attribuito nel caso in cui, nell' anno scolastico precedente, i genitori abbiano rinunciato al diritto di far frequentare il bambino alla scuola dell' Infanzia comunale;

7. Il nucleo familiare a cui far riferimento per l'attribuzione del punteggio è di regola quello anagrafico salvo che per l'individuazione della fattispecie "genitore unico" per il cui accertamento il Direttore dell'Istituzione può far riferimento, oltre che ad una dichiarazione sostitutiva del genitore attestante una situazione di fatto eventualmente difforme quella anagrafica, anche ad altre informazioni acquisite dai vigili informatori e dal Servizio delle Politiche Sociali.

8. Si considerano bambini "con un solo genitore" i bambini orfani di un genitore o non riconosciuti dall'altro e i bambini che possono contare sul supporto materiale e affettivo di un solo genitore.

9. Il supporto materiale e affettivo dell'altro genitore, seppur non convivente, o di un altro adulto non legato a rapporti di parentela con il bambino, esclude la configurabilità della fattispecie "genitore unico".
10. Per "supporto materiale" si intende la costante e spontanea contribuzione economica ai bisogni della famiglia e per "supporto affettivo" la concreta partecipazione allo sviluppo e all'educazione del bambino;
11. Lo stato di "lavoratore" o di "studente" deve sussistere nel momento in cui viene presentata la domanda di ammissione. Ai fini dell'attribuzione del punteggio di regola si considera "lavoratore" il lavoratore a tempo indeterminato, il lavoratore autonomo e il lavoratore a tempo determinato (compresi i lavoratori con contratto a progetto o CO.CO.CO. e le altre forme di lavoro flessibile previste dalla vigente normativa).
- In particolare il lavoratore a tempo determinato deve essere stato impiegato per almeno 156 giorni lavorativi (anche non continuativi) nell'arco dei dodici mesi precedenti la domanda di ammissione. Nel caso in cui il lavoratore a tempo determinato sia stato impiegato, invece, per almeno 78 giorni (anche non continuativi) nell'arco dei dodici mesi precedenti la domanda di ammissione, lo stesso si considera, ai fini dell'attribuzione del punteggio, "stagionale". Si considera lavoratore "part-time" il lavoratore impiegato almeno 18 ore settimanali. Viene considerato, invece, "studente" il genitore iscritto ad un corso di laurea o alle scuole secondarie di II grado.
12. I bambini che hanno già frequentato la Scuola per l'Infanzia saranno ammessi di diritto agli anni scolastici successivi. Nel caso in cui i bambini, già frequentanti, cambino Comune di residenza potranno essere ammessi all'anno scolastico successivo o continuare la frequenza alla scuola dell'Infanzia, solamente previo parere del Servizio politiche sociali e della pedagoga incaricata del Servizio della Scuola dell'Infanzia, in relazione alle effettive esigenze di tutela dello stesso bambino collegate al fatto che vi siano dei parenti in linea retta residenti nel nostro Comune che continuino ad essere un punto di riferimento e di supporto affettivo e materiale al bambino.
13. A parità di punteggio sarà data preferenza all'ammissione del bambino il cui nucleo familiare presenti l'ISEE più basso. In caso di ulteriore parità sarà data prevalenza al genitore che per primo ha presentato la domanda al protocollo del Comune.
14. Su segnalazione del Servizio delle politiche Sociali del Comune, dopo l'approvazione della graduatoria definitiva e prima della comunicazione ai genitori della data di inserimento, possono essere inseriti con precedenza minori che vivono in particolare stato di disagio per mancanza d'assistenza nell'ambito familiare a causa di gravi ed eccezionali condizioni socio-economiche della famiglia o per altri gravi ed eccezionali motivi.
15. Il Direttore dell'Istituzione, sulla base dei criteri di precedenza e dei punteggi elencati nel comma 3, dovrà di regola entro il mese di Gennaio approvare l'avviso pubblico per l'ammissione alla Scuola per l'Infanzia e lo schema della relativa domanda.
16. L'Avviso pubblico dovrà essere pubblicizzato attraverso l'affissione all'albo pretorio, nel sito internet del Comune e attraverso qualsiasi altro mezzo che sarà ritenuto opportuno dal Direttore dell'Istituzione al fine di garantire la maggior conoscenza dello stesso da parte dei genitori interessati.
17. Entro il 28 Febbraio di ogni anno il Direttore dell'Istituzione dovrà approvare la graduatoria provvisoria degli ammessi dopo aver verificato con il Consiglio della Scuola per l'Infanzia la regolarità delle domande e la correttezza dell'attribuzione dei punteggi.
18. La graduatoria provvisoria dovrà essere pubblicizzata attraverso l'affissione all'albo pretorio e nel sito Web del Comune nel rispetto della normativa in vigore in materia della privacy e attraverso qualsiasi altro mezzo che sarà ritenuto opportuno dal Direttore dell'Istituzione al fine di garantire la maggior conoscenza dello stesso da parte dei genitori interessati.
19. I genitori dei bambini non ammessi o collocati nella lista d'attesa potranno, entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento sfavorevole da parte del Comune, presentare ricorso per un riesame della domanda.
20. Entro il 31 Marzo di ogni anno il Direttore dell'Istituzione approverà la graduatoria definitiva dopo aver esaminato con il Consiglio della Scuola per l'Infanzia gli eventuali ricorsi.
- Nel caso in cui non vi sia alcun ricorso la graduatoria pubblicata entro il 28 Febbraio dovrà considerarsi definitiva.
21. Al momento dell'ammissione i genitori dovranno segnalare l'eventuale presenza di malattie infettive e contagiose ed, eventualmente, produrre, se obbligatorie, le certificazioni richieste dalla legge.
22. L'ammissione alla Scuola per l'Infanzia potrà avvenire anche nel corso dell'anno scolastico entro e non oltre il 31 maggio, in seguito a rinuncia o dimissione di chi in precedenza è stato ammesso, fino all'esaurimento dei posti disponibili.